

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 MARZO 2019, N. 20, AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14, RECANTE "CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza";

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTA la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155" che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;

VISTA la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole “difficoltà economico-finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “squilibrio economico-finanziario”;
- b) alla lettera h), le parole “escluso lo Stato” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi lo Stato e gli enti **territoriali**”, dopo le parole “2545-septies del codice civile,” sono aggiunte le seguenti : “esercitano o” e le parole “salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.”;
- c) **alla lettera l), le parole “per parti correlate ai fini del presente codice” sono eliminate;**
- d) alla lettera p), le parole “disposte dal giudice competente” sono sostituite dalle seguenti: “richieste dal debitore”;
- e) **la lettera u) le parole “la fase dell’allerta” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento di allerta” e le parole “la fase della composizione” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento di composizione”.**

ART. 2

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.”.

ART. 3

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole "con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa -CONSOB" e, dopo le parole "criteri stabiliti dal Regolamento della" le parole "Commissione Nazionale per le società e la borsa-" sono sostituite dalle seguenti: "predetta Commissione".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indicatori e indici della crisi";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole "primo comma, del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo : "Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.".

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, **la lettera a) è sostituita dalla seguente “per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000”.**
- b) al comma 3, lettera a), dopo le parole “decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis”;
- c) al comma 6 le parole “sottoposti alle” sono sostituite dalle seguenti: “a cui sono applicabili le”.

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “agli organi di controllo della società” sono aggiunte le seguenti: “e al revisore contabile o alla società di revisione” e la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell'incarico.”;
- c) al comma 4, dopo le parole “Il referente cura”, le parole “, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c),” sono soppresse;
- d) **al comma 5, al primo periodo, dopo le parole “successivo alla” sono aggiunte le seguenti: “comunicazione della”, ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato**

adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente”;

- e) al comma 6, dopo le parole “impresa minore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di impresa agricola”.

ART. 4

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “tre mesi”, **ovunque ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
- b) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.”;
- c) al comma 3, dopo le parole “il collegio”, sono aggiunte le seguenti: “, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o),”.

2. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo, le parole “Il tribunale” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice designato per la trattazione dell’istanza”.

3. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola “situazione” è sostituita dalla seguente: “stato”.

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 21, comma 1, il collegio” sono aggiunte le seguenti: “, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza e”.

ART. 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, le parole “di 2.000.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 2.000.000”.

ART. 6

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole "alla procedura di" sono aggiunte le seguenti: "concordato minore, di".
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, la parola "concorsuale" è sostituita dalle seguenti: "controllata o giudiziale".

ART. 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 38

Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
 2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
 3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».
2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 39

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi

e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).».

3. All'articolo 41 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, le parole “i documenti di cui all'articolo 39” sono sostituite dalle seguenti: “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.

4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.”.

5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 44

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino **ad ulteriori** sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art.

39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano ed all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.».

6. All'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, dopo la parola "ammissibilità", la parola "giuridica" è soppressa.

7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "creditori dissenzienti" sono sostituite dalle seguenti "creditori che hanno espresso il loro dissenso";
- b) al comma 3, dopo la parola "l'ammissibilità", la parola "giuridica" è soppressa;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.";
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

8. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39".

9. All'articolo 50 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 5, secondo periodo le parole " , ma i termini sono ridotti della metà" sono soppresse.

10. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 14, dopo le parole "della sentenza" sono aggiunte le seguenti: " , salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile".

11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 54

Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.».

12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3,” e, dopo le parole “modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto” sono aggiunte le seguenti: “reclamabile ai sensi dell'articolo 124”;
- b) al comma 3, dopo le parole “stabilendone la durata,” sono aggiunte le seguenti: “non superiore a quattro mesi,” e, dopo le parole “è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione” sono aggiunte le seguenti: “, è comunicato al debitore”;
- c) **il comma 5 è sostituito dal seguente: “I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 1 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.”.**

ART. 8

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) le principali cause della crisi;
 - c) le strategie d'intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
 - e) gli apporti di finanza nuova;
 - f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
 - g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.».

ART. 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, commi 1 e 3”;
 - b) al comma 4, dopo le parole “la fattibilità economica” le parole “e giuridica” sono soppresse.
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, lettera b), le parole “, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale” sono soppresse.
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole “una transazione fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la

- vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori” e, dopo le parole “professionista indipendente” le parole “in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1) lettera o)” sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale” è soppressa **e la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente “novanta”**;
- e) al comma 3, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale” è soppressa e le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

ART. 10

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 è soppresso.

ART. 11

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, dopo le parole “anche parziale” sono aggiunte le seguenti: “e differenziato”.
2. All’articolo 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, dopo le parole “o da un giudice da lui delegato” sono aggiunte le seguenti: “individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
3. All’articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”.
4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole “conclusione del procedimento” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”.
5. L’articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 71

Esecuzione del piano

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se

previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.».

6. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.”.

ART. 12

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, infine, è aggiunto il seguente periodo: “La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.”.

2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa."

3. All'articolo 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202."

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "con decreto" sono aggiunte le seguenti: "non soggetto a reclamo".

5. All'articolo 79 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno

di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.”;

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.”;

6. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **decisiva determinante** ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

7. L'articolo 81 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 81

Esecuzione del concordato minore

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni

relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.».

8. L'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 82

Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.».

ART. 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.”.

2. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, le parole “fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a due anni”.

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, dopo le parole “tempi di adempimento della proposta” sono aggiunte le seguenti: “nonché, in

caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario".

4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.";
- b) al comma 2, le parole "fiscali e previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "tributari e contributivi";
- c) al comma 3, al primo periodo, le parole "e all'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "e agli altri uffici competenti" e, al terzo periodo, le parole "L'ufficio, nello stesso termine, deve" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici, nello stesso termine, devono".

5. All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda".

ART. 14

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole "si applicano al commissario giudiziale gli articoli" è aggiunta la seguente: "125".

ART. 15

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole "prima dell'omologazione" sono aggiunte le seguenti: " , sentito il commissario giudiziale, ";
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori."

2. L'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 97

Contratti pendenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato

dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6».

3. L'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali

finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;

b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).».

ART. 16

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero”;
- b) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero”;

- c) al comma 5, dopo le parole “prima della data iniziale stabilita per il voto” sono aggiunte le seguenti: “ed è trasmessa al pubblico ministero”.
2. All’articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, **al primo periodo, le parole “provvede ai sensi dell’articolo 49, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2”;**
 - b) al comma 2 dopo le parole “si applicano anche quando” sono aggiunte le seguenti: “il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 1, lettera d), o”;
 - c) al comma 3, dopo le parole “il tribunale” sono aggiunte le seguenti: “revocato il decreto di cui all’articolo 47,”.

ART. 17

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6, le parole “entro cinque giorni prima” sono sostituite dalle seguenti: “almeno sette giorni prima”;
 - b) al comma 7, dopo le parole “a tutti gli interessati” sono aggiunte le seguenti: “almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.”.
2. All’articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.”.

ART. 18

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’art. 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole “si applicano ai liquidatori gli articoli” è aggiunta la seguente “125”.
2. All’articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il provvedimento di nomina dell’amministratore

giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.”.

3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 119

Risoluzione del concordato

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.».

ART. 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “confluiscono nel registro nazionale” è aggiunta la seguente “già”;
- b) le parole “del fallimento” sono sostituite dalle seguenti “della liquidazione giudiziale” e, dopo le parole “delle procedure chiuse”, sono aggiunte le seguenti: “e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo”.

2. All'articolo 128 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3 è anteposto il seguente periodo: “La nomina dei difensori spetta al curatore.”.

3. All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole “comma 3, lettera c),” sono aggiunte le seguenti: “e agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,”;

- b) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il curatore allega alla relazione il bilancio dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all’articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.”.

ART. 20

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera b), le parole “consistente e” sono soppresse;
 - b) alla lettera e), dopo le parole “nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere” la parola “e” è soppressa.
2. L’articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
2. Quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.».

ART. 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.”;

- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili”.

ART. 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 197 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, le parole “sentenza dichiarativa di fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.

2. All’articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile.”.

ART. 23

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All’articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

- a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;
- b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
- d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
- e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.”.

2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.».
3. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

ART. 24

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, le parole “se dall'interruzione può derivare un grave danno,” sono soppresse.

ART. 25

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal

giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.”;

- b) al comma 6, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o al delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.”;
- c) al comma 9, le parole “Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura” sono sostituite dalle seguenti: “Il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione”.

ART. 26

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 8, dopo le parole "cancellazione della società dal registro delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo".

ART. 27

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. **All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'ultimo periodo dopo le parole "La proposta del debitore" sono aggiunte le seguenti: "di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo".**
2. All'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "dall'articolo 206" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 245".

ART. 28

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo comma".
2. All'articolo 262 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, le parole "attivo fallimentare" sono sostituite dalle seguenti "attivo della liquidazione giudiziale".
3. **All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo la parola "deliberazioni" è sostituita dalla seguente: "decisioni", e la parola "tribunale" è sostituita dalle seguenti: "giudice delegato".**

ART. 29

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 268

Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
 2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
 3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
 4. Non sono compresi nella liquidazione:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.».
2. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.”;
 - b) al comma 2, lettera b), dopo la parola “confermando” sono aggiunte le seguenti: “, in caso di domanda presentata dal debitore,”.
3. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
 2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
 3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
 4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
 5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
 6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
 7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.».
4. All'articolo 276 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile”.

ART. 30

**Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14.**

1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “concorsuale che prevede la liquidazione dei beni” sono sostituite dalle seguenti: “di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.”.

2. All'articolo 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.”.

ART. 31

**Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14.**

1. Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato”.

2. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita **area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.**”;
- b) **il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.**
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.”.

3. All'articolo 283, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”;

- b) al comma 1, dopo le parole “non inferiore” è aggiunta la seguente: “complessivamente”.

ART. 32

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 284

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna

impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

6. Su richiesta delle imprese debentrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.».

2. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “diretta o indiretta”, le parole “, ivi compresa la cessione del magazzino”, sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e la parola “società” è sostituita dalla seguente: “impresa”;
- c) al comma 4, la parola “società” è sostituita dalla seguente: “impresa”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.”.

3. L'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 286

Procedimento di concordato di gruppo

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.».

ART. 33

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

- 1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola “settimo” è sostituita dalle seguenti: “primo, sesto, e ottavo”.**

ART. 34

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

- 1. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:**

«Art. 343

Liquidazione coatta amministrativa

1. L'accertamento **giudiziario** dello stato di insolvenza a norma degli articoli **297 e 298** è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».

ART. 35

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.

ART. 36

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 352, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “comma 1” le parole “lettere a) e b)” sono soppresse.

ART. 37

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. All'articolo 356, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Per i professionisti

iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, **dei consulenti del lavoro** la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.”.

2. All'articolo 357, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;”.

3. all'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo la parola “personale”, è aggiunta la seguente: “, efficiente”;
- b) alla lettera c), le parole “e di turnazione” sono soppresse e, dopo le parole “nell’assegnazione degli incarichi,”, sono aggiunte le seguenti: “tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente,”.

ART. 38

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 369 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 369

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39, comma 4, le parole “a revocatoria fallimentare” sono sostituite dalle seguenti “alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e

dell'insolvenza" e le parole "L'art. 67 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza";

b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole "agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza";

c) all'articolo 70, comma 7, le parole "il titolo IV della legge fallimentare e" sono soppresse;

d) all'articolo 80, comma 6, le parole "della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "del codice della crisi e dell'insolvenza";

e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "in cui essa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove essa ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 2, le parole "del luogo in cui la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza";

3) al comma 3, le parole "nell'art. 203 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza";

f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza";

2) al comma 3, le parole "del luogo dove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali";

3) al comma 3-bis, le parole "all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza";

g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e le parole "Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare,

intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore” sono sostituite dalle seguenti: “In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti”;

2) al comma 7, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”;

h) all’articolo 87, al comma 2, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” e le parole “l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza”;

i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza” e, al secondo periodo, le parole “nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza”;

2) al comma 1-bis, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza”;

3) al comma 3, le parole “dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza”;

l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “del luogo dove l’impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali” e le parole “dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza”;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole “dall’articolo 135 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza”;

3) al comma 6, le parole “l’articolo 131 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza”;

m) all’articolo 94, comma 3, le parole “l’articolo 215 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 315 del codice della crisi e dell’insolvenza”;

n) il comma 5 dell'articolo 99 è sostituito dal seguente: “Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori”;

o) all'articolo 104, comma 1, le parole “ha sede legale la capogruppo” sono sostituite dalle seguenti: “la capogruppo ha il centro degli interessi principali”.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I **del Titolo IV** del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) al comma 2, le parole “Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;

2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;

b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole “prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;

c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.”.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».

2. All'articolo 372, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “si applica l'art. 95 del medesimo codice” sono sostituite dalle seguenti “si applica l'articolo 95 del medesimo codice”.

ART. 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1. L'articolo 380 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 380

Cause di scioglimento delle società di capitali

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile”.

2. All'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.”».

2. L'articolo 382 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 382

Cause di scioglimento delle società di persone

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.”.

2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.”.

3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per

provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”».

ART. 40

Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.”
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.”.
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.”.

ART. 41

Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

ART. 42

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli **37**, commi 1 e 2 e **40**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.